SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

96A6661

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1996, n. **529.**

Regolamento recante determinazione dei comandi e dei reparti territoriali della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 marzo 1966, n. 200, che ha sostituito l'art. 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, concernente disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1993, n. 137, che stabilisce il numero dei comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza;

Ritenuta la necessità di istituire un comando di zona, di legione e di nucleo regionale di polizia tributaria nella regione Abruzzo, nonché un comando di zona e di nucleo regionale di polizia tributaria nella regione Trentino-Alto Adige, per un più efficace ed incisivo assolvimento dei propri compiti d'istituto, con particolare riguardo ai fenomeni dell'evasione fiscale e della criminalità economica organizzata;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 luglio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 settembre 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:

a) n. 18 zone;

b) n. 21 legioni;

c) n. 15 nuclei regionali di polizia tributaria.

Art. 2.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1993, n. 137, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Gli articoli 3 e 6 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza) recano:

«Art. 3. — Il Corpo della Guardia di finanza è così ordinato:

Comando generale.

Comando e reparti territoriali:
Zone;
Legioni;
Nuclei di polizia tributaria.

Scuole:
Comando scuole;
Accademia;
Scuola sottufficiali;
Legione allievi;
Centri di addestramento.

Enti vari:
Centri studio;
Centri tecnici;
Centri logistici;
Reparto autonomo centrale;
Officine;
Magazzini».

«Art. 6 — Ciascuna zona è costituita dal comando, da un numero vario di legioni, da un centro di addestramento e, di massima, da un nucleo regionale di polizia tributaria.

Ciascuna legione è costituita dal comando e da un numero vario di gruppi, nuclei di polizia tributaria, stazioni navali, sezioni aeree e unità minori

A decorrere dal corrente anno accademico 1965-1966 l'Accademia e il comando scuole sono equiparate ai comandi di zona.

Il comando scuole ha alla dipendenza la scuola sottufficiali e la legione allievi, che sono costituite dal comando e da un numero vario di battaglioni e di unità minori, e la scuola di polizia tributaria.

La scuola alpina, la scuola nautica e la banda musicale del Corpo dipendono dal comando della legione allievi.

I nuclei di polizia tributaria sono reparti specializzati per le investigazioni ed hanno rango variabile a seconda dell'importanza economica della circoscrizione in cui operano.

Il nucleo centrale e i nuclei regionali di polizia tributaria sono costituiti dal comando e da un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori. Il nucleo centrale dipende direttamente dal comando generale.

Per l'attribuzione del rango di comando di corpo e per l'individuazione degli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo si provvede con decreto del Ministro delle finanze.

Il numero delle zone, delle legioni e dei nuclei regionali di polizia tributaria è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro i limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio del Ministero delle finanze - Guardia di finanza, e dei contingenti di personale previsti dagli organici».

— Per la legge 31 marzo 1966, n. 200 (Modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza) vedi l'art. 6 della predetta legge n. 189/1959.

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente·

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [abrogato]».

— Il D.L 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, reca· «Disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di polizia».

— Il testo del dispositivo del D.P.R 29 marzo 1993, n. 137 (Regolamento recante la determinazione dei comandi e dei reparti territoriali della Guardia di finanza), era il seguente:

«Art. 1. — 1. I comandi e reparti territoriali della Guardia di finanza sono così determinati:

a) n. 16 zone;

b) n. 20 legioni;

c) n. 13 nuclei regionali di polizia tributaria.

Art. 2. — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1991, n. 283, è abrogato»

Nota all'art. 2.

— Per il D.P.R. 29 marzo 1993, n. 137, vedi note alle premesse.

96G0552

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° ottobre 1996.

Corso legale delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del centenario della nascita di Eugenio Montale.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto il decreto ministeriale n. 826505 del 30 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1996, concernente l'emissione delle monete d'argento da L. 1.000 celebrative del centenario della nascita di Eugenio Montale;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le monete suddette avranno corso legale;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 1.000 celebrative del centenario della nascita di Eugenio Montale — da inserire nelle serie speciali millesimo 1996 — aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale n. 826505 del 30 gennaio 1996, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 16 dicembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A6670

DECRETO 3 ottobre 1996.

Emissione e modalità di cessione delle serie speciali millesimo 1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Visto il decreto ministeriale n. 826505 del 30 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1996, concernente l'emissione di una moneta d'argento da L. 1.000 celebrativa del centenario della nascita dl Eugenio Montale;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1996 e che occorre altresì disciplinarne le modalità di cessione;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione delle serie speciali di monete millesimo 1996 per collezionisti, confezionate in appositi contenitori e comprendenti ciascuna i seguenti valori: L. 1, L. 2, L. 5, L. 10, L. 20, L. 50, L. 100, L. 200, L. 500 bimetallica, L. 500 in argento di serie ordinaria e L. 1.000 in argento celebrativa del centenario della nascita di Eugenio Montale.

Art. 2.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le serie speciali di monete millesimo 1996 entro il 30 aprile 1997 direttamente presso la Sezione Zecca o tramite versamento sul c/c postale n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - «Emissione numismatica» - Piazza G. Verdi, 10 - 00198 Roma, alle condizioni seguenti:

prezzo di vendita al pubblico, IVA e spedizione inclusa, per acquisti unitari di serie:

a) in versione fior di conio:

da 1 a 100 pezzi L. 62.000;

da 101 a 2.000 pezzi L. 60.750;

oltre 2.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 58.900;

b) in versione proof:

da 1 a 100 pezzi L. 124.000;

da 101 a 1.000 pezzi L. 121.500;

oltre 1.000 e per ordini successivi unitari di almeno 200 pezzi L. 117.800.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6667

DECRETO 3 ottobre 1996.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 600° anniversario della fondazione della Certosa di Pavia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 826503 del 30 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1996, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 600° anniversario della fondazione della Certosa di Pavia;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Ritenuto di dover stabilire il contingente, il corso legale e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'oro da L. 100.000 celebrative del 600° anniversario della fondazione dalla Certosa di Pavia — di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1996 indicato nelle premesse — è determinato in L. 1.500.000.000 pari a n. 15.000 pezzi.

Art. 2.

Le monete d'oro da L. 100.000 di cui all'articolo precedente hanno corso legale dal 15 novembre 1996.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 100.000, celebrative del 600° anniversario della fondazione della Certosa di Pavia, direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma, entro il 31 marzo 1997 al prezzo unitario di:

a) da 1 a 100 pezzi L. 750.000;
b) oltre 100 pezzi acquistati in unica soluzione L. 720.000.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette tramite prenotazione con versamento sul c/c n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - Roma.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6668

DECRETO 3 ottobre 1996.

Contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'800° anniversario dell'edificazione del Battistero di Parma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale n. 826504 del 30 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1996, con il quale si autorizza l'emissione di monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'800° anniversario dell'edificazione del Battistero di Parma;

Visto l'art. 8 della legge 6 marzo 1996, n. 110;

Ritenuto di dover stabilire il contingente, il corso legale e disciplinare la prenotazione e la distribuzione ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri delle suddette monete;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente, in valore nominale, delle monete d'oro da L. 50.000 celebrative dell'800° anniversario dell'edificazione del Battistero di Parma — aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1996 indicato nelle premesse — è determinato in L. 750.000.000 pari a n. 15.000 pezzi.

Art. 2.

Le monete d'oro da L. 50.000 di cui all'articolo precedente hanno corso legale dal 15 novembre 1996.

Art. 3.

Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare il 60% del contingente delle monete d'oro da L. 50.000, celebrative dell'800° anniversario dell'edificazione del Battistero di Parma, direttamente presso la Sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Via Principe Umberto, 4 - Roma, entro il 31 marzo 1997 al prezzo unitario di:

a) da 1 a 100 pezzi L. 375.000;
b) oltre 100 pezzi acquistati in unica soluzione L. 360.000.

Gli sconti vanno intesi per l'intero quantitativo acquistato.

Il restante 40% potrà essere acquistato alle condizioni suddette tramite prenotazione con versamento sul c/c n. 59231001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - Roma.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per consentirne la vendita diretta.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6669

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DELIBERAZIONE 16 luglio 1996.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089;

Vista la legge 14 ottobre 1974, n. 652;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 27 marzo 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1993;

Viste le direttive CIPI emanate con delibere del 25 gennaio 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1979), 11 giugno 1979 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 luglio 1979), 22 dicembre 1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 5 febbraio 1983), 8 agosto 1984 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 20 ottobre 1984), e 28 dicembre 1993 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1994);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione n. 281 del 29 aprile 1994 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria 1996);

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (bilancio dello Stato 1996);

Visto l'art. 3 della legge 29 marzo 1995, n. 95;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, che all'art. 6, comma 6, dispone che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni e integrazioni, sono assistiti da privilegio generale;

Viste le deliberazioni n. 302 del 9 giugno 1995 e n. 308 del 13 giugno 1995 del MURST pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995;

Viste le disponibilità del Fondo speciale ricerca applicata di cui al decreto ministeriale 21 marzo 1996, n. 1022, registrato alla Corte dei conti in data 6 maggio 1996, registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 50;

Vista la convenzione tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Istituto mobiliare italiano;

Visto il regolamento di funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 25 maggio 1983, la successiva modifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1990 e il decreto ministeriale n. 254 del 23 febbraio 1995;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dall'I.M.I., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende, nonché le proposte del comitato tecnico-scientifico, formulate nella riunione del 4 giugno 1996;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste od è in corso di acquisizione la certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

Ritenuto di ammettere o meno al finanziamento i progetti considerati nella presente delibera;

Delibera:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

1) Ditta: A.T.E.T. S.r.l. - Torino (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Sistema digitale di radiosorveglianza.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° novembre 1995.

Costo dichiarato: L. 2.200.000.000.

Forme finanziamento:

Pratica n. 060504/46 - Credito agevolato: L. 1.540.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

2) Ditta: Biochem S.r.l. - Santa Giulietta (Pavia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Miglioramento tecnologico di prodotti biologici dedicati all'agricoltura, all'ambiente e miscellanei, e dei relativi processi produttivi.

Durata e data di inizio: due anni dal 15 gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.300.000.000.

Forme finanziamento:

Pratica n. 060653/46 - Credito agevolato: L. 910.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

3) Ditta: Fi.Di.Vi. S.p.a. - Torino (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Soluzioni progettuali innovative su impianti di depurazione per acque reflue provenienti da industrie tessili.

Durata e data di inizio: due anni dal 2 gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.120.000.000.

Forme finanziamento:

Pratica n. 060690/46 - Credito agevolato: L. 784.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

4) Ditta: Kunzle & Tasin S.r.l. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Eco 2000 - Mezzi tecnologici per la preparazione di superfici di posa e rivestimenti di pavimenti adeguati alle normative europee.

Durata e data di inizio: due anni dal 2 gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.300.000.000.

Forme finanziamento:

Pratica n. 060794/46 - Credito agevolato: L. 910.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

5) Ditta: L. Molteni & C. dei F.lli Alitti S.p.a. - Società di esercizio - Scandicci (Firenze) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Sviluppo di un nuovo processo per la sintesi del principio attivo S(+) ibuprofene.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.472.000.000.

Forme finanziamento:

Pratica n. 060825/46 - Credito agevolato: L. 1.730.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

6) Ditta: Manzoni presse S.p.a. - Lecco (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Comando eccentrico - albero eccentrico con moto non uniforme per presse meccaniche.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° maggio 1996.

Costo dichiarato: L. 2.480.000.000.

Forme finanziamento:

Pratica n. 061136/46 - Credito agevolato: L. 1.736.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

7) Ditta: Mediolanum farmaceutici S.p.a. - Milano (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Nuovi farmaci per la terapia del morbo di Alzheimer.

Durata e data di inizio: sei anni dal 24 aprile 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:

non eleg. L. 8.613.000.000;
eleg. L. 440.000.000;
totale L. 9.053.000.000.

Forme finanziamento:

Pratica n. 059948/46 - Credito agevolato: L. 2.942.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Contributo nella spesa: L. 2.942.000.000 concesso ai sensi dell'art. 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, determinato in misura comunque non superiore al 32,5%, per la quota non eleggibile, ed al 32,5% per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

Condizioni: il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione di cui alla legge 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.

8) Ditta: Microlys S.p.a. - Ivrea (Torino) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Sviluppo di una testa per stampa a 24 aghi che, utilizzando nuove tecniche produttive, nuovi materiali e procedimenti produttivi, permetta di migliorare le prestazioni e la producibilità del prodotto.

Durata e data di inizio: due anni dal 25 gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 658.000.000.

Forme finanziamento:

Pratica n. 060869/46 - Credito agevolato: L. 460.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

9) Ditta: Officine meccaniche Riva S.r.l. - Oggiono (Lecco) (classificata grande impresa).

Titolo del progetto: Studio di una nuova generazione di macchine per testurizzazione.

Durata e data di inizio: quattro anni dal 1° luglio 1995.

Luogo di svolgimento e costo ammesso:
non eleg. L. 5.993.000.000;
eleg. L. 297.000.000;
totale L. 6.290.000.000.

Forme finanziamento:

Pratica n. 060221/46 - Credito agevolato: L. 3.788.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 60%, per la quota non eleggibile, ed al 65%, per la quota eleggibile, riferite ai costi ammessi.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire da non oltre la seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 29 aprile 1994, n. 281, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1994.

10) Ditta: Protech S.r.l. - Calenzano (Firenze) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Diax: un'apparecchiatura elettronica per analisi e diagnosi su motori di autoveicoli.

Durata e data di inizio: due anni dal 1° gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 835.000.000.

Forme finanziamento:

Pratica n. 060702/46 - Credito agevolato: L. 584.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

11) Ditta: Società italiana costruzioni elettromeccaniche - S.I.C.E. S.p.a. - Correggio (Reggio Emilia) (classificata piccola/media impresa).

Titolo del progetto: Centro di lavoro integrato automatizzato a controllo numerico per i gommisti per il montaggio, smontaggio ed equilibratura di pneumatici da vettura e trasporto leggero.

Durata e data di inizio: due anni dal 2 gennaio 1996.

Costo dichiarato: L. 1.934.000.000.

Forme finanziamento:

Pratica n. 060694/46 - Credito agevolato: L. 1.353.000.000 concesso ai sensi dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, al tasso di interesse previsto con decreto del Ministro del tesoro, determinato in misura comunque non superiore al 70% dei costi che saranno valutati ammissibili in sede di consuntivo.

Durata intervento: otto anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: in 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Garanzie: come da deliberazione MURST 13 giugno 1995, n. 308, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1995.

Art. 2.

Non viene ammesso all'intervento del F.S.R.A. il sottoindicato progetto per la motivazione di seguito indicata:

060706 Aeb S.r.l. - Calderara di Reno (Bologna) - Radiomicrofono a sintesi di frequenza per impieghi civili, industriali e semiprofessionali. Data domanda finanziamento: 3 novembre 1995 (proced. semplif. P.M.I.). Declinato in quanto il progetto non presenta aspetti di ricerca applicata o di progettazione innovativa.

Art. 3.

La spesa derivante dagli interventi di cui all'art. 1 disposti ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in lire 19.679.000.000 e graverà sulle disponibilità del FSRA per il 1996.

La presente delibera è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 172

96A6671

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 7 ottobre 1996.

Decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito dell'Elvia - Società di assicurazioni di viaggi, in Zurigo, e rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate all'Elvia - Società di assicurazioni di viaggi, con sede in Zurigo, e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto ministeriale 6 settembre 1993 con il quale l'Elvia - Società di assicurazioni di viaggi, con sede in Zurigo, e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, è stata autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza e nel ramo malattia, limitatamente alla garanzia «spese di cura» quando questa sia inclusa tra le garanzie assistenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista la lettera in data 25 settembre 1996 con la quale l'Elvia - Società di assicurazioni di viaggi, con sede in Zurigo, e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, ha comunicato di voler rinunciare all'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito, a suo tempo concessa limitatamente al credito ipotecario aeronautico;

Considerato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Dispone:

Ai sensi dell'art. 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, l'Elvia - Società di assicurazioni di viaggi, con sede in Zurigo, e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, è decaduta dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo credito.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A6672

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 ottobre 1991 concernente l'istituzione del corso di laurea in scienze della comunicazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 16, il comma 1 è soppresso e sostituito dal seguente:

1. La facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree:

1) Filosofia;

2) Lettere;

3) Lingue e letterature straniere;

4) Scienze della comunicazione.

Art. 2.

Dopo l'art. 19, e con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 20 concernente il corso di laurea in scienze della comunicazione.

Art. 20 *(Corso di laurea in scienze della comunicazione)*. — 1. È istituito presso l'Università di Padova, il corso di laurea in scienze della comunicazione.

2. Titolo di ammissione al corso di laurea in scienze della comunicazione è quello previsto dalle leggi vigenti per gli studi universitari.

3. La durata del corso di laurea è di cinque anni. Esso si struttura in un biennio formativo di base e in un successivo triennio, articolato in due indirizzi intesi ad offrire una preparazione professionale in uno specifico settore.

4. L'attività didattica complessiva ammonta a 1.550 ore, comprensive di lezioni, esercitazioni, seminari, prove di valutazione.

5. Gli indirizzi sono i seguenti:

a) comunicazioni di massa;

b) comunicazione istituzionale e d'impresa.

6. L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi sono disposte, su proposta del consiglio di corso di laurea, dal consiglio di facoltà.

7. Il piano degli studi del primo biennio consiste di dieci insegnamenti per un impegno didattico di 700 ore, scelti entro le seguenti aree disciplinari:

1) Area scientifico-tecnologica:

Informatica generale;
Sistemi e tecnologie della comunicazione.

2) Area comunicativa:

Sociologia della comunicazione;
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

3) Area economica:

Economia politica;
Politica economica;
Economia pubblica.

4) Area sociologica:

Sociologia.

5) Area semiologica:

Semiotica.

6) Area linguistica:

Linguistica generale;
Sociolinguistica.

7) Area psicologica:

Psicologia dei processi cognitivi;
Psicolinguistica.

8) Area giuridica:

Diritto pubblico;
Diritto privato.

9) Area storica:

Storia economica e sociale dell'età contemporanea;
Storia contemporanea.

8. Le prime nove discipline saranno scelte dalla facoltà entro le aree (con non più di un insegnamento per ciascuna area), mentre la decima disciplina sarà scelta tra gli insegnamenti non sostenuti nelle aree 1 e 2.

9. La facoltà potrà sostituire gli insegnamenti indicati nelle aree con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

10. Entro il biennio di formazione di base o al massimo entro il terzo anno, lo studente dovrà sostenere inoltre:

a) due prove scritte di composizione o elaborazione di testi con l'uso di un programma di elaborazione testi, una in lingua italiana e l'altra in lingua inglese;

b) un colloquio diretto ad accertare la conoscenza della lingua inglese.

Ai fini della preparazione a queste prove la struttura didattica competente organizza appositi corsi, avvalendosi del centro linguistico interfacoltà, ove istituito, o di altre strutture idonee.

11. Per essere ammesso agli esami di profitto del triennio lo studente deve aver superato tutti gli esami obbligatori del biennio propedeutico. Le due prove scritte di lingua e il colloquio di conoscenza della lingua inglese possono essere superati anche entro il terzo anno.

12. La scelta dell'indirizzo da seguire avviene all'atto dell'iscrizione al terzo anno, e può essere successivamente modificata.

13. Ogni indirizzo comporta tre insegnamenti fondamentali comuni: sette insegnamenti costitutivi dell'indirizzo e quattro insegnamenti opzionali, da scegliere tra quelli indicati al successivo comma 16 per un'attività didattica complessiva di 850 ore.

Insegnamenti fondamentali comuni del terzo anno.

1) Un insegnamento a scelta tra:

Retorica e stilistica;
Lingua straniera moderna;
Grammatica italiana;
Storia della lingua italiana.

2) Un insegnamento a scelta tra:

Comunicazione visiva;
Iconologia e iconografia;
Semiologia del cinema e degli audiovisivi;
Disegno industriale.

3) Un insegnamento a scelta tra:

Antropologia culturale;
Psicologia sociale;
Scienza della politica;
Sociologia dei processi culturali.

14. I sette insegnamenti costitutivi di ogni indirizzo sono scelti entro i seguenti elenchi di nove insegnamenti:

Indirizzo di comunicazioni di massa.

Insegnamenti costitutivi:

1) Diritto dell'informazione e della comunicazione;

2) Teorie e tecniche del linguaggio cinematografico;

3) Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico;

4) Teorie e tecniche del linguaggio radio-televisivo;

5) Storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;

6) Economia e organizzazione delle imprese editoriali;

7) Storia delle relazioni internazionali;

8) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;

9) Teorie e tecniche dei nuovi media.

Indirizzo in comunicazione istituzionale e d'impresa.

Insegnamenti costitutivi:

1) Diritto dell'economia;

2) Economia aziendale o organizzazione aziendale;

3) Marketing;

4) Scienza dell'opinione pubblica o istituzioni politiche e gruppi di pressione;

5) Metodologia e tecnica della ricerca sociale;

6) Teorie e tecniche della comunicazione pubblica;

7) Teorie e tecniche della promozione di immagine;

8) Tecniche della comunicazione pubblicitaria;

9) Storia dell'industria o storia economica contemporanea.

15. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea, definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea.

16. Sono insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio:

Comunicazione politica;
Diritto all'informazione;
Diritto della persona;
Diritto d'autore;
Economia dei media;
Economia della cultura;
Elementi di musica elettronica;
Epistemologia;
Estetica;
Filosofia del linguaggio;
Filosofia della scienza;
Formazione e gestione delle risorse umane;
Informatica applicata;
Interazione uomo-macchina;
Letterature comparate;
Linguistica computazionale;
Logica;
Logica dei linguaggi naturali;
Storia della scienza e della tecnica;
Storia del pensiero politico contemporaneo;
Relazioni internazionali;
Logica matematica;
Politica sociale;
Psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;
Scienze cognitive;
Semiologia della musica;

Semiologia delle arti;
Semiotica del testo;
Sistemi esperti e intelligenza artificiale;
Sistemi grafici;
Sociologia dei processi di socializzazione;
Sociologia dell'organizzazione;
Sociologia delle comunicazioni di massa;
Sociologia politica;
Storia del cinema;
Storia del pensiero scientifico;
Storia del teatro;
Storia dell'arte;
Storia dell'arte contemporanea;
Storia della filosofia;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia della musica;
Storia della scienza;
Tecnologie dell'educazione;
Teoria dell'informazione;
Teorie della traduzione.

17. Possono essere inoltre scelte come complementari anche le discipline fondamentali non scelte come tali e le discipline costitutive degli indirizzi diversi da quello scelto.

18. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami relativi ai dieci insegnamenti del biennio di formazione di base e ai quattordici insegnamenti del triennio di indirizzo, di cui quattro scelti nell'elenco dei complementari.

19. L'esame di laurea consisterà nella discussione di una tesi di laurea nell'ambito dell'indirizzo prescelto (incluse le discipline fondamentali pertinenti all'indirizzo).

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 2 ottobre 1996

Il rettore: MURARO

96A6675

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 6 del titolo IX relativo al corso di laurea in scienze della comunicazione della facoltà di sociologia è modificato come segue:

Biennio di formazione di base:

Informatica generale K05B;
Sociologia della comunicazione Q05B;
Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa Q05B;
Economia politica P01A;
Sociologia Q05A;
Semiotica M07E;
Sociolinguistica M07E;
Psicologia sociale M11B;
Istituzioni di diritto pubblico N09X;
Storia contemporanea M04X.

Triennio di indirizzo:

Lingua inglese L18C;
Teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo Q05B;
Antropologia culturale M05X o Scienza politica Q02X o Sociologia dei processi culturali Q05B.

Indirizzo di comunicazione di massa:

Diritto dell'informazione e della comunicazione N09X;
Sociologia delle comunicazioni di massa Q05B;
Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico Q05B;
Teoria e tecniche dei nuovi media Q05B o Teoria e tecniche del linguaggio cinematografico L26B;
Sociologia delle relazioni internazionali Q05E;
Storia delle comunicazioni di massa M04X;
Metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A.

Indirizzo in Comunicazione istituzionale e d'impresa:

Economia aziendale P02A;
Marketing P02B;
Scienza dell'opinione pubblica Q02X o Comunicazione politica Q02X;

Metodologia e tecnica della ricerca sociale Q05A;
Teoria e tecniche della comunicazione pubblica Q05B;
Diritto pubblico dell'economia N05X;
Tecniche della comunicazione pubblicitaria Q05B.

Insegnamenti complementari:
Diritto del lavoro N07X;
Economia dei media P01I;
Economia e organizzazione delle imprese territoriali P02B;
Economia pubblica P01C;
Etnografia M05X;
Etnologia M05X;
Formazione e politiche delle risorse umane Q05C;
Grafica H11X;
Informatica applicata K05B;
Istituzioni di diritto privato N01X;
Letteratura italiana moderna e contemporanea L12B;
Lingua francese L16B;
Lingua russa L21B;
Lingua spagnola L17C;
Lingua tedesca L19B;
Logica M07B;
Metodologia delle scienze sociali Q05A;
Metodologia delle scienze umane Q05A;
Percezione e comunicazione visiva H11X;
Politica economica P01B;
Politica sociale Q05A;
Psicolinguistica M10A;
Psicologia cognitiva M10A;
Relazioni internazionali Q02X;
Semiologia del cinema e degli audiovisivi L26B;
Semiologia della musica L27B;
Sistemi di telecomunicazione K03X;
Sistemi grafici;
Sociologia dei gruppi Q05A;
Sociologia del lavoro Q05C;
Sociologia dell'ambiente Q05D;
Sociologia dell'amministrazione Q05E;
Sociologia dell'educazione Q05B;
Sociologia dell'organizzazione Q05C;
Sociologia della conoscenza Q05B;
Sociologia della famiglia Q05B;
Sociologia della religione Q05B;
Sociologia industriale Q05C;
Sociologia politica Q05E;
Sociologia urbana e rurale Q05D;
Statistica S01A;
Storia del giornalismo M04X;
Storia della filosofia M08A;
Storia delle relazioni internazionali Q04X;
Storia e critica del cinema L26B;
Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento L09C;
Teoria dei processi di socializzazione Q05A;
Teoria dell'informazione Q05B.

Tutti gli insegnamenti devono intendersi di durata annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1996

Il rettore: TECCE

96A6673

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n.73;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 3 giugno 1996;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del giorno 12 settembre 1996;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena approvato e modificato con i decreti di cui sopra, è ulteriormente modificato come appresso:

all'art. 81 nell'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di ingegneria è aggiunta la laurea in ingegneria elettronica;

all'art. 82 all'elenco degli indirizzi previsti nei corsi di laurea in ingegneria è aggiunto il seguente:

4) Corso di laurea in ingegneria elettronica. Indirizzi: messuno;

dopo l'art. 87 relativo al corso di laurea in ingegneria meccanica viene inserito l'art. 88 relativo al corso di laurea in ingegneria elettronica, col conseguente spostamento della numerazione successiva.

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

Art. 88. — Per il conseguimento della laurea in ingegneria elettronica sono obbligatorie le seguenti 20 annualità:

Annualità comuni a tutti i corsi di laurea in ingegneria - Tabella B:

n. 4 annualità nei raggruppamenti:

A01C Geometria;
A02A Analisi matematica;
A02B Probabilità e statistica matematica;
A03X Fisica matematica;
A04A Analisi numerica.

n. 2 annualità nel raggruppamento:

B01A Fisica generale.

n. 1 annualità nel raggruppamento:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

n. 1 annualità nel raggruppamento:

C06X Chimica.

n. 1 annualità nei raggruppamenti:

I27X Ingegneria economico-gestionale;

P01A Economia politica.

Annualità comuni al settore dell'ingegneria dell'informazione - Tabella C.2:

n. 1 annualità nei raggruppamenti:

H07A Scienza delle costruzioni;
I05A Fisica tecnica industriale;
I07X Meccanica applicata alle macchine.

n. 1 annualità nel raggruppamento:

I17X Elettrotecnica.

n. 1 annualità nel raggruppamento:

K01X Elettronica.

n. 1 annualità nel raggruppamento:

K03X Telecomunicazioni.

n. 1 annualità nel raggruppamento:

K04X Automatica.

n. 1 annualità nel raggruppamento:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Annualità caratterizzanti il corso di laurea di ingegneria elettronica - Tabella D.2.2:

n. 1 annualità nel raggruppamento:

K01X Elettronica.

n. 1 annualità nel raggruppamento:

K03X Telecomunicazioni.

n. 1 annualità nel raggruppamento:

K02X Campi elettromagnetici.

n. 1 annualità nei raggruppamenti:

K10X Misure elettriche ed elettroniche;
K04X Automatica.

n. 1 annualità nei raggruppamenti:

K01X Elettronica;
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 30 settembre 1996

Il rettore: CIPOLLI

96A6674

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;

Veduto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 30 luglio 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 874 del vigente testo dello statuto, al titolo XVIII e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in autonomia patologica secondo il seguente articolato:

Statuto della scuola di specializzazione in anatomia patologica

Art. 1. — È costituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi di Pavia (sede di Varese). La scuola di specializzazione in anatomia patologica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2. — La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della diagnostica anatomo-istopatologica (macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.

Art. 3. — La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 4. — Il corso ha la durata di cinque anni.

Art. 5. — La scuola ha sede amministrativa presso il dipartimento di scienze biologiche di Varese. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della II facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Pavia - sede di Varese, del dipartimento di scienze cliniche e biologiche di Varese e quelle dell'ospedale multizonale di Varese ed il relativo personale universitario appartenente agli specifici settori scientifico-disciplinari e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6. — In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 7. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 8. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

A) *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, biologia, patologia molecolare e statistica. Inoltre, lo specializzando deve acquisire le basi teorico-pratiche delle tecniche di esecuzione di un riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della microscopia ottica ed elettronica.

Settori:

F03X Genetica medica;
E04B Biologia molecolare;
F04A Patologia generale;
F04B Patologia clinica;
F01X Statistica medica;
F06A Anatomia patologica.

B) *Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche di sistematica anatomo-patologica (microscopica, ultrastrutturale e molecolare) e competenze teorico-pratiche di diagnostica anatomo-patologica (macroscopica, istopatologica su preparati definitivi ed in estemporanea, citopatologica ed ultrastrutturale), avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare.

Settori:

F06A Anatomia patologica;
F06B Neuropatologia.

C) *Area della sanità pubblica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia.

Settori:

F22B Medicina legale;
F22C Medicina del lavoro;
F22A Igiene generale ed applicata.

D) *Area di indirizzo subspecialistico anatomo-patologico.*

Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo *curriculum* formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomo-clinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie subspecialistiche (neuropatologia, patologia oncologica, patologia cardiovascolare, dermopatologia, emopatologia, uropatologia, ginecopatologia, patologia pediatrica, patologia ossea) in base alle competenze specifiche esistenti nella scuola di specializzazione.

Settori:

F04B Patologia clinica;
F06A Anatomia patologica;
F06B Neuropatologia.

Art. 9. — L'attività didattica comprende ogni anno 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

La frequenza della didattica formale e seminariale avviene nelle diverse aree come segue:

I Anno:

Area propedeutica (ore 100):

F03X Genetica medica ore 15;
E04B Biologia molecolare ore 10;
F04A Patologia generale ore 15;
F04B Patologia clinica ore 10;
F01X Statistica medica ore 10;
F06A Anatomia patologica ore 40.

Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica (ore 100):

F06A Anatomia patologica ore 100.

II Anno:

Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica (ore 200):

F06A Anatomia patologica ore 200.

III Anno:

Area della sistematica e della diagnostica anatomo-patologica (ore 100):

F06A Anatomia patologica ore 150;
F06B Neuropatologia ore 50.

Area di indirizzo sub-specialistico anatomo-patologico (ore 100):

F06A Anatomia patologica ore 90;
F04B Patologia clinica ore 10.

IV Anno:

Area di indirizzo sub-specialistico anatomo-patologico (ore 200):

F06A Anatomia patologica ore 180;
F04B Patologia clinica ore 20.

V Anno:

Area di indirizzo sub-specialistico anatomo-patologico (ore 150):

F06A Anatomia patologica ore 100,
F06B Neuropatologia ore 30;
F04B Patologia clinica ore 20.

Area della sanità pubblica (ore 50):

F220B Medicina legale ore 25;
F22C Medicina del lavoro ore 15;
F22A Igiene generale ed applicata ore 10.

Art. 10. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori che garantiscono, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico compreso il tirocinio nella misura stabilita dalle normative comunitarie (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991):

cattedra di anatomia patologica del dipartimento di scienze mediche e biologiche di Varese;

servizio di anatomia ed istologia patologica dell'ospedale di circolo di Varese;

centro di diagnostica istopatologica, istochimica ed ultrastrutturale dell'Università di Pavia a Varese.

La frequenza nelle varie aree per 200 ore annue complessive di didattica formale e seminariale più le ore di tirocinio guidate, da effettuare frequentando le strutture sanitarie della scuola, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8.

Art. 11. — Il consiglio della scuola, al fine di ottenere la formazione di medici specialisti in anatomia patologica secondo gli obiettivi generali e quelli specifici delle diverse aree e dei relativi settori scientifico-disciplinari riportati all'art. 8, nonché gli standards complessivi di addestramento professionale, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche ivi comprese le attività pratiche di laboratorio e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano dettagliato delle attività formative è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 12. — Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Art. 13. — Il consiglio della scuola può autorizzare la frequenza all'estero di strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile l'attività svolta nelle suddette strutture, sulla base di idonea documentazione.

Art. 14. — Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia, atti medici specialistici certificati in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%:

esami macroscopici di pezzi chirurgici 3.000;
diagnosi istopatologica 8.000;
diagnosi citiopatologiche, inclusa citologia cervico-vaginale 8.000;
diagnosi intraoperatorie 200;
riscontri diagnostici necroscopici 300.

Art. 15. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Pavia, 30 settembre 1996

Il rettore: SCHMID

96A6690

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto 26 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi della Calabria relativa al riordinamento del corso di laurea in matematica;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 13 giugno 1996;

Viste le delibere di adeguamento dei competenti organi accademici;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 26 della sezione II, titolo II, è sostituito dal seguente:

La durata del corso di studi per la laurea in matematica è di quattro anni, articolata in un biennio propedeutico — a carattere formativo di base — ed in successivi indirizzi di durata biennale e di contenuti più specifici. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero delle annualità è pari a quindici.

Sono previsti tre indirizzi: generale, didattico, applicativo.

Biennio di base

Sono insegnamenti (annuali) obbligatori:

1° Anno:

1) Algebra;
2) Analisi matematica I;
3) Fisica generale I;
4) Geometria I.

2° Anno:

1) Analisi matematica II;
2) Fisica generale II;
3) Geometria II;
4) Meccanica razionale.

Per ciascuno degli insegnamenti elencati vi è un esame finale.

Gli insegnamenti sopra elencati sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Potranno essere iscritti al secondo anno gli studenti che abbiano superato almeno due degli esami del primo anno.

Potranno essere iscritti al terzo anno gli studenti che abbiano superato almeno quattro esami del primo biennio.

Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver superato la prova di conoscenza della lingua inglese, con tempi e modalità definite dal consiglio di corso di laurea.

All'atto dell'iscrizione al terzo anno ogni studente deve presentare un piano di studi che indica il biennio di indirizzo e i corsi opzionali scelti. L'approvazione e l'eventuale revisione dei piani di studio, ivi compresa l'eventuale richiesta di cambiamento di indirizzo, sono regolate dalla normativa vigente.

Biennio di indirizzo

Il consiglio di corso di laurea, per poter favorire un più efficace approfondimento da parte degli studenti dei contenuti culturali dei diversi settori disciplinari e per

fornire una preparazione più completa nei diversi indirizzi, in fase di programmazione didattica propone annualmente, di norma entro il mese di maggio, quali insegnamenti dell'ordinamento didattico saranno divisi in moduli di uguale estensione e durata.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà cureranno che ogni modulo abbia un contenuto culturale compiuto ed un programma ben definito.

Per ogni modulo sarà previsto un esame distinto alla fine del semestre in cui è impartito il relativo insegnamento.

Nei piani di studio degli studenti potranno essere inclusi singoli moduli.

Nel computo degli esami sostenuti per conseguire il diploma di laurea due moduli equivalgono ad un insegnamento annuale.

Sono insegnamenti obbligatori, comuni a tutti gli indirizzi:

1) Istituzioni di analisi superiore;

2) Istituzioni di fisica matematica;

3) Istituzioni di geometria superiore.

Nel caso che i predetti insegnamenti siano divisi in moduli potrà essere seguito, da parte dello studente, un solo modulo di ciascun insegnamento.

Indirizzo generale

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati un insegnamento annuale o due moduli in ciascuno dei seguenti gruppi:

A) Algebra superiore - Geometria superiore;

B) Analisi superiore;

C) Analisi numerica - Calcolo delle probabilità - Fisica matematica.

A questo scopo, nel caso di articolazione in moduli degli stessi insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, potranno essere utilizzati gli ulteriori moduli degli stessi insegnamenti. In tal caso, l'insegnamento di «Istituzioni di geometria superiore» si considera appartenente al gruppo *A)*, l'insegnamento di «Istituzioni di analisi superiore» si considera appartenente al gruppo *B)* e l'insegnamento «Istituzioni di fisica matematica» si considera appartenente al gruppo *C)*.

La scelta degli ulteriori insegnamenti opzionali, fino a raggiungere il numero di quindici annualità, dovrà essere operata dallo studente fra gli insegnamenti attivati nel corso di laurea in matematica o altri corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, purché coerenti col piano di studi.

Indirizzo didattico

È insegnamento obbligatorio: matematiche complementari.

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, un insegnamento o un numero equivalente di moduli nel seguente gruppo *D)* e un insegnamento o due moduli nel seguente gruppo *E)*.

D) Logica matematica - Matematiche elementari da un punto di vista superiore - Storia delle matematiche;

E) Calcolo delle probabilità - Analisi numerica - Teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

Nel caso di articolazione in moduli di tutti e tre gli insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, lo studente dovrà scegliere un ulteriore modulo nei seguenti gruppi: *A), B), C), D), E)*. La scelta di due insegnamenti opzionali annuali o di quattro moduli, fino a formare un totale di quindici annualità, dovrà essere operata dallo studente fra i corsi attivati nel corso di laurea in matematica o in altri corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, purché coerenti con il piano di studi.

Indirizzo applicativo

È insegnamento obbligatorio: Analisi numerica.

Lo studente dovrà scegliere, tra gli insegnamenti attivati, almeno un insegnamento o due moduli nel seguente gruppo *F)*:

F) Calcolo delle probabilità - Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici - Ricerca operativa.

L'indirizzo applicativo prevede diversi orientamenti professionali. Tali orientamenti vengono stabiliti annualmente dal consiglio di corso di laurea, in fase di programmazione didattica, tenuto conto delle prospettive occupazionali e delle effettive disponibilità dei docenti.

Un insegnamento annuale o due moduli devono essere scelti in relazione agli orientamenti professionali dell'indirizzo applicativo, nei gruppi di insegnamenti che verranno fissati dal consiglio di corso di laurea in fase di programmazione didattica.

Nel caso di articolazione in moduli di tutti e tre gli insegnamenti obbligatori comuni a tutti gli indirizzi, lo studente dovrà scegliere almeno tre moduli del gruppo *F)*.

La scelta di ulteriori insegnamenti opzionali o moduli, fino a formare un totale di quindici annualità, deve essere operata dallo studente tra i corsi attivati nel corso di laurea in matematica o in altri corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, purché coerenti con il piano di studi.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 23 settembre 1996

Il rettore: FREGA

96A6691

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 2 ottobre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, modificato con decreto ministeriale 19 ottobre 1995, relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario concernente i corsi di diploma universitario dell'area economica;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario concernente i corsi di studio dell'area economica;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 concernenti l'individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle università triennio 1994-1996;

Viste le proposte di istituzione del corso di laurea in economia aziendale e del corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di economia del 16 aprile 1996; del senato accademico del 17 maggio 1996 e del consiglio di amministrazione dell'11 giugno 1996;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 luglio 1996;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e previsto nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerata la necessità di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

I) nella sezione VI relativa alla facoltà di economia gli articoli da 81 a 93 sono soppressi e sostituiti dagli articoli da 1 a 13;

II) l'art. 1 (corrispondente al precedente art. 81) è così modificato:

«1) la facoltà di economia conferisce la laurea in economia e commercio ed inoltre le lauree nei corsi di laurea deliberati ed attivati con le successive modifiche dell'attuale statuto e del vigente ordinamento didattico;

2) la facoltà di economia si articola in due corsi di laurea e tre indirizzi del corso di laurea in economia e commercio, e precisamente:

Corso di laurea in economia e commercio strutturato nei seguenti tre indirizzi di corso di laurea:

indirizzo di laurea in economia politica;

indirizzo di laurea in economia industriale;

indirizzo di laurea in economia e legislazione per l'impresa.

Corso di laurea in economia aziendale.

La facoltà conferisce pertanto le lauree con le denominazioni corrispondenti ai corsi di laurea e indirizzi di corsi di laurea di cui al comma precedente.

Non appena esaurite le procedure di legge, le dizioni indirizzo di corso di laurea sono sostituite dalle dizioni corso di laurea. L'ordinamento didattico dei nuovi corsi di laurea sarà, in prima applicazione, identico a quello degli attuali indirizzi;

3) la facoltà di economia conferisce altresì:

il diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese;

il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

La facoltà conferisce altresì i diplomi universitari che verranno introdotti con le successive modifiche di statuto;

4) il senato accademico, su conforme deliberazione della facoltà, attiva i corsi di laurea di cui al comma 1 e di cui al comma 2.

Il senato accademico delibera altresì, su conforme deliberazione della facoltà, sentite le strutture didattiche competenti, l'attivazione dei diplomi universitari e i relativi ordinamenti didattici;

5) la facoltà con il proprio ordinamento didattico, nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo, fissa i percorsi didattici dei corsi di laurea di cui al comma 1 e di cui al comma 2, e fissa altresì i percorsi didattici dei corsi di diploma universitario, sentite le strutture didattiche interessate»;

III) dopo l'ordinamento del corso di diploma universitario in statistica e informatica per la gestione delle imprese - articoli da 14 a 23 (corrispondenti ai precedenti articoli da 94 a 103) sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento del

Corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese

Art. 24. — È istituito il corso di diploma universitario, di durata triennale in economia e amministrazione delle imprese, secondo le norme di cui alla tabella XLIII allegata al decreto ministeriale 31 luglio 1992 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992 e del decreto ministeriale 19 ottobre 1995 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 20 dicembre 1995, recanti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario dell'area economica.

Il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese è regolamentato dalle disposizioni che seguono. Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dei decreti ministeriali sopracitati.

Sono altresì applicabili le norme dello statuto della facoltà di economia dell'Università «Federico II» di Napoli, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 3.1, 3.4, comma 2, 3.6, 3.7, del relativo ordinamento didattico e dei regolamenti di cui agli articoli 9 e seguenti dello statuto della facoltà di economia.

Art. 25. — Le discipline delle quali è necessario superare gli esami di profitto per l'ammissione al colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese sono articolate in sei discipline fondamentali, sette discipline caratterizzanti, due discipline facoltative, due prove di idoneità: una in una delle lingue straniere insegnate presso la facoltà di economia e l'altra in informatica.

Sono discipline fondamentali:

Economia politica;

Metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

Matematica generale;

Istituzioni di diritto privato;

Istituzioni di diritto pubblico;

Statistica.

Art. 26. - - Per essere ammesso al colloquio finale lo studente deve superare, oltre agli esami delle discipline fondamentali di cui all'art. 25, anche gli esami relativi ad almeno sette discipline caratterizzanti indicate nell'elenco di cui al successivo art. 27, ed un numero di esami facoltativi, scelti in via residuale nello stesso elenco, tale da superare in complesso numero quindici annualità pari, in totale, ad un massimo di numero diciotto esami.

Art. 27. — Il piano di studio comprende, in aggiunta alle discipline fondamentali, almeno due insegnamenti dell'area economica, quattro dell'area aziendale, due dell'area giuridica, uno dell'area matematico-statistica da scegliere nel seguente elenco, dal quale dovranno essere scelte, in via residuale, anche le discipline facoltative di cui al precedente art. 26:

Area economica:

economia applicata;
geografia economica;
scienza delle finanze;
storia economica.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale;
matematica finanziaria.

Art. 28. — La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la eventuale sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La regolamentazione degli stages e la stipulazione delle relative convenzioni sono regolamentate dalla facoltà di economia.

Art. 29. — Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 ottobre 1996

Il rettore: TESSITORE

96A6692

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione allo statuto dell'associazione «S.O.S. Il telefono azzurro - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia», in Bologna.

Con decreto ministeriale del 24 settembre 1996 l'associazione «S.O.S. Il telefono azzurro - Linea nazionale per la prevenzione dell'abuso all'infanzia», è stata autorizzata a modificare lo statuto, come deliberato dall'assemblea del 20 gennaio 1996, nella parte relativa all'indicazione della sede che viene così trasferita da Bologna, via Marsala n. 16 a Roma, viale Trastevere n. 209.

96A6682

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 ottobre 1996

Dollaro USA	1521,50
ECU	1906,44
Marco tedesco	995,23
Franco francese	294,09
Lira sterlina	2397,58
Fiorino olandese	887,48
Franco belga	48,305
Peseta spagnola	11,829
Corona danese	259,42
Lira irlandese	2448,70
Dracma greca	6,345
Escudo portoghese	9,842
Dollaro canadese	1122,22
Yen giapponese	13,648
Franco svizzero	1214,29
Scellino austriaco	141,47
Corona norvegese	234,09
Corona svedese	230.72
Marco finlandese	333,02
Dollaro australiano	1203,81

96A6744

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla «Lega nazionale per la difesa del cane» in Milano, ad accettare un legato

Con decreto ministeriale 20 settembre 1996, la «Lega nazionale per la difesa del cane», con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Carla Riva, con testamento olografo pubblicato il 25 novembre 1993 con verbale n. 16181/2797, di repertorio, a rogito del dott. Antonio Peschigna, notaio in Milano, consistente nella quota di 1/3 dell'appartamento in via Stampa, 4, Milano, valutato per l'intero in L. 500.000.000.

96A6679

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deposito del bilancio finale della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società fiduciaria «Fi-Gest S.r.l.», in Reggio Calabria.

Si comunica che in data 14 giugno 1996, previa autorizzazione ministeriale del 31 maggio 1996, il commissario liquidatore della società fiduciaria «Fi-Gest S.r.l.», con sede in Reggio Calabria, in liquidazione coatta amministrativa, ha depositato presso l'ufficio del registro delle imprese di Reggio Calabria il bilancio finale di liquidazione ai sensi dell'art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

96A6681

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione dello statuto sociale dell'Associazione italiana produttori olio - A.I.P.O. - Unione nazionale, in Roma

Con decreto ministeriale n. 9696557 del 10 settembre 1996, è stato approvato lo statuto sociale adottato dall'Associazione italiana produttori olio - A.I.P.O. - Unione nazionale, con sede in Roma, via Alberico II, 35, adottato con atto notarile datato 24 giugno 1996, repertorio 107694, redatto per notaio Alfio Grassi.

96A6678

Provvedimenti concernenti la cancellazione di associazioni dall'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli ed agrumari.

Con decreto ministeriale n. 9696291 del 7 agosto 1996, è stata cancellata l'associazione Dauna produttori ortofrutticoli ed agrumari ADPOA, con sede in Foggia, via della Rocca, 38, avendo considerato che da tre anni non invia più dati relativi alla propria attività e che dalla documentazione acquisita nel corso della visita ispettiva presso l'associazione Assodaunia di Foggia è emerso che l'APO stessa ha assorbito la compagine sociale dell'ADPOA.

La predetta associazione è cancellata dal n. 113 dell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli ed agrumari e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

Con decreto ministeriale n. 9696292 del 7 agosto 1996, è stata cancellata l'associazione tra produttori di agrumi della Sicilia A P.A.S., con sede in Catania, piazza Bellini, 19, in quanto la stessa ha bloccato totalmente ogni attività amministrativa e chiuso la sede sociale.

La predetta associazione è cancellata dal n. 11 dell'elenco nazionale di produttori ortofrutticoli ed agrumari e per effetto del provvedimento l'associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato.

96A6677

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito

Medaglia d'oro

Alla memoria dell'opr artif Antonio Da Ronch, nato l'8 novembre 1939 a S Pietro Feletto (Treviso), con la motivazione. Artificiere della regione militare nord est, nei numerosi interventi connessi al suo incarico, spesso compiuti in condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria vita, ha dato prova di alto senso del dovere e di responsabilità uniti ad una elevata competenza tecnico professionale. Durante l'ultimo intervento, veniva investito dallo scoppio di una bomba (residuato bellico della I guerra mondiale), riportando gravi lesioni che gli procuravano la morte. In questa occasione, come in tanti altri interventi, spesso espletati in condizioni di rischio e di estrema difficoltà, l'artificiere ha dimostrato coraggio ed alto senso di altruismo, riscuotendo il riconoscimento e l'apprezzamento delle autorità e della popolazione e rafforzando il prestigio dell'Esercito. — Bosco di Vidor (Treviso) 13 dicembre 1995.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito:

Medaglia d'oro

Alla memoria dell'aiutante Carmine Perillo, nato il 3 giugno 1946 a Conca della Campania (Caserta), con la motivazione Sottufficiale, artificiere del 15° Centro riparazioni e mantenimento della regione militare nord est, si è sempre prodigato, anche in condizioni di estrema difficoltà ed a rischio della propria vita, in numerosi e rischiosi interventi di rimozione e disinnesco di ordigni la cui esplosione avrebbe provocato gravi conseguenze, dimostrando eccezionale ardimento e somma perizia. La sua opera, che sovente è valsa a salvare persone ad immediato e grave pericolo ha riscosso più volte il riconoscimento e l'apprezzamento delle autorità e della popolazione, contribuendo a rafforzare il prestigio dell'Esercito, anche al di fuori dei confini della regione Periva, il 13 dicembre 1995, nel brillamento di una bomba (residuato bellico della I guerra mondiale), rinvenuta in località Pieve di Soligo (Treviso) Fulgido esempio di elette virtù di soldato, di radicato senso civico e di generoso altruismo — Bosco di Vidor (Treviso) 13 dicembre 1995.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996 è stata conferita la seguente ricompensa al valore dell'Esercito·

Medaglia d'argento

Aiutante Sabato Poto, nato il 26 ottobre 1956 a Castelcivita (Salerno), con la motivazione· Sottufficiale, capo nucleo bonifica, comandato assieme all'aiutante Perillo Carmine ed ai dipendenti civili artificieri Da Ronch Antonio e Casagrande Lino ad intervenire in località Bosco di Vidor (Treviso) il giorno 13 dicembre 1995 per bonificare il territorio da ordigni esplosivi, a seguito di incidente esplosivistico che causava la morte istantanea dell'aiutante Perillo ed il gravissimo ferimento del civile Da Ronch, con fermezza di carattere e spirito di abnegazione, si prodigava nel prestare i primi urgenti soccorsi Presa coscienza della gravità della situazione, benché ferito promuoveva l'intervento dei sanitari. Invitato, successivamente dai sanitari a spostare una granata inesplosa, giacente sotto il corpo del Da Ronch, allo scopo di poterlo sottoporre a terapia d'urgenza, provvedeva a trasportare l'ordigno in zona di sicurezza, senza esitazione e senza dar segni di alcun cedimento psico-fisico Chiaro esempio di equilibrio comportamentale, altissimo spirito di servizio, sprezzo del pericolo, senso del dovere e grandissimo altruismo spinto fino al rischio della propria vita. — Bosco di Vidor (Treviso) 13 dicembre 1995

96A6680

REGIONE SARDEGNA

Modificazione alla denominazione sociale della ditta produttrice dell'acqua minerale naturale «Funte Fria», in Macomer.

L'assessore dell'igiene, sanità e dell'assistenza sociale della regione autonoma della Sardegna con proprio atto n 2095/9254 del 1° agosto 1996 ha ratificato il cambio di denominazione sociale, da S.A.B.A. S.r l. in Sarbe S.r l., della ditta produttrice dell'acqua minerale naturale «Funte Fria», con sede in Macomer (Nuoro), strada provinciale S. Lussurgiu, località Bonu Trau

96A6683

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bari

La giunta della regione Puglia con atto n 2938 del 18 luglio 1996, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Bari, connessa al progetto di sistemazione a verde di quartiere dell'area pubblica di via Conte Giusso, al rione Mungivacca, adottata ai sensi della legge n. 1/1978, art. 1, comma 5, con delibra di c.c n. 62/95.

96A6684

Variante al piano regolatore generale del comune di Corato

La giunta della regione Puglia con atto n 3334 del 23 luglio 1996, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Corato, connessa al progetto esecutivo della nuova strada di collegamento via Castel del Monte e via Gen le Ameglio (tronco A), adottata ai sensi della legge n 1/1978, art. 1, comma 5, con delibera di c c n. 33/95

96A6685

Variante al piano regolatore generale del comune di Lecce

La giunta della regione Puglia con atto n 3335 del 23 luglio 1996, esecutivo a norma di legge, ha approvato, per le motivazioni e considerazioni esposte nella stessa deliberazione, la variante al piano regolatore generale del comune di Lecce, connessa al progetto esecutivo relativo alla costruzione della viabilità di accesso alla casa circondariale, adottata con deliberazione c.p. n. 250/95 ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 1/78.

96A6686

Approvazione del piano regolatore generale del comune di San Cesario di Lecce

La giunta della regione Puglia con atto n 3336 del 23 luglio 1996, esecutivo a norma di legge, per le motivazioni, considerazioni, prescrizioni in adeguamento e/o integrazioni esposte nella stessa deliberazione, ha approvato definitivamente il piano regolatore generale del comune di San Cesario di Lecce, adottato con delibera del c.c. n 35/94

96A6687

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400